

*Tancredi Canonico, professore di diritto penale all'Università di Torino,
fautore di rigenerazione spirituale e riforme penali*

IDA FERRERO*

1. *Il viaggio in Europa del giovane Tancredi Canonico: l'incontro con Karl J. Mittermaier e Andrea Towianski*

Tancredi Canonico nacque il 14 maggio 1828 da Francesco, medico della corte sabauda, e da Felicità Pomba: egli poteva vantare così, tramite la madre, pure una parentela coll'editore Giuseppe Pomba¹. Intraprese poi gli studi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino, ove si laureò il 3 luglio 1847 alle ore 11 del mattino². Subito dopo la laurea il padre gli offrì un viaggio in Inghilterra "come premio e insieme come mezzo eccellente per l'istruzione pratica e per il conoscimento della vita sociale"³.

La carriera del giovane studioso proseguì in modo brillante: nel 1848 fu approvato come 'ripetitore di leggi' e il 5 maggio 1851, all'una pomeridiana, sostenne con successo l'esame per l'aggregazione al 'Collegio della Facoltà di Leggi'. Il Canonico provvide alla pubblicazione delle tesi discusse in occasione di tale esame, dedicandole al padre⁴.

A Tancredi Canonico venne quindi affidata la supplenza della cattedra di Filosofia del Diritto. L'unico scritto del professore torinese a noi pervenuto in tale materia è quello per la discussione della tesi di aggregazione, *Del supremo principio obbligatorio delle azioni umane, in quanto è fondamento del diritto*. Il giovane studioso non aveva probabilmente

* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino - e-mail: ida.ferrero@unito.it.

¹ GIOVANNI FALDELLA, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico e Scipione Giordano. Vite parallele*, Torino, STEN, 1928, p. 8.

² Il verbale dell'esame di laurea si può consultare nell'Archivio storico dell'Università di Torino nel registro degli esami pubblici per gli anni 1845-1848 al numero 17.6. Da tale documento emerge come egli discusse le seguenti tesi: *Ex Iure Romano De Iure familiae; Ex Iure ecclesiastico De sponsalibus: Collatio inter sponsalia de futuro et de praesenti; Codice Civile: Dei contratti: Vizii del compenso. Errore; Teoria della prova: della certezza specolativa*.

³ GEREMIA BONOMELLI, *Profili di tre personaggi italiani. Conte Genova Thaon di Revel, Senatore Tancredi Canonico, Senatore Antonio Fogazzaro*, Milano, L.F. Cogliati 1911, p. 52; FALDELLA, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico ...*, 1928 cit., p. 16. Il Canonico compì tale viaggio e si dichiarò 'ben contento' di averlo fatto.

⁴ TANCREDI CANONICO, *Il dottore in leggi Tancredi Canonico da Torino per essere aggregato al collegio della Facoltà di Leggi nell'università di Torino il 5 maggio 1851 all'ora una pom.*, Torino, Tip. sociale degli Artisti A. Pons e C., 1851, p. 116. Il Canonico dedicava il suo scritto al padre: «col lungo lavoro e colle cure affettuose a me preparavi agio a prediletti studi e a te la filiale riconoscenza con religioso animo e con immenso affetto questi meschini abbozzi lietamente consacro». Per quanto riguardava la Filosofia del Diritto egli aveva trattato *Del supremo principio obbligatorio delle azioni umane, in quanto è fondamento del diritto*, per il Diritto Costituzionale *Della libertà individuale*, per il Diritto amministrativo *Del Comune*, per il Diritto Civile *Della Patria Podestà*, per il Diritto Romano *De iure iurando sive volontario, sive necessario, sive iudiciali*, per il Diritto Canonico *De electione episcoporum*.

avuto occasione di seguire il corso di Principii Razionali del Diritto del professore Merlo⁵: infatti, tale insegnamento era stato inaugurato solo nel 1846 ma collocato nel primo biennio completivo di studi in legge ed, invece, il Canonico si trovava in quell'anno ormai alla conclusione del suo *cursus studiorum*. È interessante, però, vedere come – nella breve trattazione discussa in occasione dell'esame di aggregazione – emergessero alcuni temi che erano stati sviluppati anche da Felice Merlo, il quale insisteva sul fatto che esistessero due momenti che caratterizzavano il processo scientifico: uno iniziale *rivelatorio* che consisteva nell'acquisto delle idee fondamentali⁶, e uno successivo *ricognitivo* che constava nel lavoro dell'uomo diretto alla 'ricognizione', all'elaborazione riservata all'opera di ogni individuo di tali concetti. Il primo elemento derivava dall'azione divina creatrice, il secondo dall'agire umano: il primo operava per virtù divina in base ad un atteggiamento passivo dell'individuo, il secondo necessitava di un atteggiamento volontario e attivo dell'uomo attraverso il suo lavoro 'ricognitivo'. Il primo momento era, quindi, *oggettivo ed ontologico* mentre il secondo era *subiettivo e psicologico*: il nesso causale tra i due momenti ed elementi era il "Divin fatto della creazione". Essere a conoscenza della differenza fra i due elementi era importante perché:

“per essa l'umano sapere diventa spiegabile, fondato, legittimo; spiegabile perché ne restano palesi i costitutivi essenziali, la loro dissimile natura, il comune rapporto, e dichiarato tutto l'ordito del conoscitivo processo; fondato e legittimo perché ne resta chiarita la origine divina e assoluta.”⁷

⁵ Per un profilo biografico del professore si rimanda GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Felice Merlo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 73, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2009, pp. 281-286; CASIMIRO DANNA, *Necrologia del professore Merlo*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», anno I, Torino 1849; PIETRO PASERIO, *Notizie storiche della città di Fossano*, IV, Torino, Tipografia Ferrari, 1867, ITALO MARIA SACCO, *Felice Merlo*, Fossano, Tipografia G. Eguzzone, 1958, SALVATORE SACERDOTE, *Commemorazione di Felice Merlo*, Fossano, Tipografia M. Rossetti, 1898.

⁶ Come quella di Dio, della creazione, del mondo, di se stesso.

⁷ FELICE MERLO, *Per l'inaugurazione della cattedra di principi razionali o sia di filosofia del diritto*, in *Dei Principii razionali del diritto Lezioni del professor Felice Merlo compendiate ad uso degli studenti della Facoltà legale nella R. Università di Torino*, Torino, Tipografia di Enrico Mussano, 1847, p. XXII. In merito si può confrontare anche MARIA ADA BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, Accademia delle Scienze, 1952, p.148 e GIOELE SOLARI, *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Torino, Bocca, 1928, p. 24. L'influenza di Gioberti traspariva chiaramente dal suo scritto ed era esplicitamente riconosciuta dal professore, che affermava che si doveva seguire l'insegnamento di: «un grande ingegno Italiano che Iddio a rigor di termini è il primo filosofo, che l'umana filosofia è la continuazione e la ripetizione della filosofia divina, che Iddio non è solamente l'oggetto più nobile della scienza, ma ne è eziandio il primo Maestro, che il lavoro filosofico principia in Dio e continua nell'uomo che lo conosce e lo ripete, e che il sapere, prima di essere un'opera umana è una vera rivelazione divina».

Anche Tancredi Canonico individuava un momento ‘rivelatorio’ nel quale “Dio stesso favella alla nostra mente e comanda alla nostra libertà”⁸ e, pertanto, condivideva col Merlo l’idea che la conoscenza di quello che definiva il ‘supremo principio obbligatorio delle azioni umane’ derivasse dall’azione divina creatrice. Solo in una successiva fase ‘ricognitiva’, riservata all’attività umana, sarebbe stata possibile una estrinsecazione, una conoscenza della parte di ‘ideale umano’ ancora ignota. Questa attività di ricerca costituiva, secondo il Canonico, un diritto ed un dovere per ogni individuo: sotto questo profilo il giovane giurista sosteneva che il ‘supremo principio obbligatorio’ assumesse il nome di diritto e comportasse che “tutti gli uomini [fossero] obbligati a non impedire che ciascuno di noi eserciti la propria attività”⁹

Dopo l’esame di aggregazione Tancredi Canonico ebbe l’opportunità di compiere un viaggio, così come era avvenuto dopo la laurea. In questa occasione – come si desume dalla lettera scritta dal giovane giurista a Federico Sclopis¹⁰ – ebbe la possibilità di incontrare Antonio Rosmini e affermò, secondo quanto riportato nell’opera del Monsignore Bonomelli, di essersi sentito: “fortemente e misteriosamente attratto verso di questo uomo, del quale avea letto alcuni scritti filosofici”¹¹. A Stresa ebbe l’opportunità di conoscere anche altri importanti personaggi del periodo come Ruggiero Bonghi, Giacinto Collegno e Gustavo Cavour¹². Tancredi Canonico si spostò poi da Stresa, dove aveva incontrato Rosmini, a Parigi dove visitò Vincenzo Gioberti: sempre nella capitale francese, grazie ad una lettera di presentazione di Sclopis, conobbe il giurista Giraud¹³.

Su consiglio di Pasquale Stanislao Mancini, allora professore presso l’Università di Torino - dove probabilmente il Canonico ebbe l’opportunità di conoscerlo - il giovane giurista torinese si spostò poi ad Heidelberg, al fine di conoscere Mittermaier. Di questo incontro sono arrivate sino a noi una serie di lettere scritte dal Canonico al Mittermaier negli anni

⁸ CANONICO, *Il dottore in leggi Tancredi Canonico da Torino ...*, 1851 cit., p. 16.

⁹ Ivi, p. 18. È utile ricordare in questa sede come il Merlo affermasse che l’uomo possedeva la nozione di un ‘legislatore supremo e assoluto’ e, usando la propria ragione, avrebbe potuto ricavare quelle regole generali del diritto la cui conoscenza era necessaria per elaborare regole più specifiche che avrebbero poi costituito il diritto positivo effettivamente applicabile, come si può leggere nell’edizione del 1841 di FELICE MERLO, *Istituzioni del diritto civile*, Torino, Tipografia Chirio e Mina, 1841, p. 7.

¹⁰ La lettera è conservata presso l’Accademia delle Scienze di Torino e risale al 18 ottobre 1851: il suo contenuto è stato riportato anche nell’opera di LAURA MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l’Unità*, Roma, Carocci, 1984, p. 313.

¹¹ BONOMELLI, *Profili di tre personaggi italiani ...*, 1911 cit., p. 53. Il Canonico aveva già espressamente citato il pensiero del Rosmini nel suo scritto CANONICO, *Il dottore in leggi Tancredi Canonico...*, 1851 cit., p. 10, in merito alla dissertazione in Diritto Canonico.

¹² Come emerge da ATTILIO BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni con Andrea Towianski*, Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca editori, 1912, p. 9 e da FALDELLA, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico ...*, 1928 cit., pp. 53-54.

¹³ Come si desume dalla lettera del 18 ottobre 1851, sopra citata.

successivi, mai pubblicate e conservate presso l'Università di Heidelberg, che ho potuto esaminare. Tale corrispondenza testimonia l'interesse dei due giuristi ad ampliare la conoscenza delle opere giurisprudenziali pubblicate nei reciproci paesi d'origine, così come la volontà di far nascere nuove collaborazioni scientifiche. Il ricordo del contributo di Pasquale Stanislao Mancini per la conoscenza del giurista tedesco emerge nella corrispondenza intercorsa tra il Canonico e Mittermaier: nella lettera scritta il 5 dicembre 1851 da Canonico, il professore torinese affermava che: «la conoscenza di Vossignoria fu la più cara che l'ottimo Mancini mi abbia procurato nel mio viaggio». Più tardi, nel 1852, egli scriveva che:

“l'egregio Mancini mi lesse l'ultima lettera che ella gli scrisse. Fui vivamente commosso alle affettuose lagnanze che dirige a lui e a me, ed al sincero affetto che ne traspira per entrambi. Le accerto che entrambi le ricambiamo questo amore dal più profondo dell'animo: ed io mi rammenterò sempre come preziosi quei brevi giorni in cui potei fare di persona la carissima Sua conoscenza.”¹⁴

Durante il suo viaggio europeo il giovane giurista torinese conobbe altresì il polacco Andrea Towianski, il quale influenzò il suo percorso scientifico e religioso. Towianski era nato il 1 gennaio 1799 a Antoszwincie, in Polonia, da una famiglia di nobili lituani che era proprietaria del villaggio di Vilna¹⁵. Egli studiò giurisprudenza e divenne magistrato presso la Corte d'Appello della sua città: continuò a vivere nelle sue terre e, secondo quanto riferito da Attilio Begey: «sfidando continui pericoli, aveva trasformato uomini e cose, [rese] liberi i suoi contadini ne aveva elevata la coscienza, la dignità, le abitudini, la vita»¹⁶. Nel 1840 si trasferì a Parigi: proprio in questa città, con un discorso tenuto alla Cattedrale di Notre Dame il 27 settembre del 1841, annunciò l'avvento della “Opera di Dio” e fondò un nuovo movimento religioso. In tale discorso egli si lamentava del fatto che il cristianesimo a lui contemporaneo si trovasse in un triste stato e come prevalesses “il solo progresso terrestre” e quindi, secondo Towianski, Dio avrebbe -attraverso la sua Opera – fatto conoscere all'uomo “il reclamo e l'appello di Dio [perché] uscisse dai deviazioni ed entrasse nella vita cristiana, elevandosi in questa via ad un grado più alto del progresso cristiano e così soddisfacesse la giustizia di Dio e ottenesse la sua misericordia.”¹⁷

¹⁴ Lettera del 5 marzo 1852.

¹⁵ Nell'opera di MARIA BERSANO BEGEY, *Vita e pensiero di Andrea Towianski (1799-1878)*, Milano, Libreria editrice milanese, 1918, p. 3, l'autrice affermava che il padre si chiamasse Giacomo Towianski e fosse un nobile del luogo e la madre si chiamasse Isabella di Pomeracka.

¹⁶ A. BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni con Andrea Towianski*, 1912 cit., p. 13.

¹⁷ *Ibidem*, p. 17.

A tale movimento religioso aderì il poeta polacco Adam Mickiewicz, che aveva invitato gli esuli polacchi a presenziare al discorso di Towianski, nel quale egli annunciò che “una nuova epoca era cominciata e con essa l’opera della misericordia di Dio”¹⁸. L’incontro fra il poeta polacco e Andrea Towianski venne descritto come “l’accostamento di due vulcani che si mutuarono fiamme d’amore”. È molto interessante sottolineare come tale poeta polacco fosse stata una delle personalità dell’élite culturale di Losanna che un altro professore torinese, Luigi Amedeo Melegari, conobbe durante il periodo trascorso in Svizzera. Si può quindi pensare che anche il Melegari fosse a conoscenza del movimento promosso dal Towianski, grazie all’amicizia col poeta polacco e ai legami stretti con altri intellettuali che vivevano in Svizzera. Fu proprio il poeta polacco a descrivere in una lettera al Melegari il miracolo che il mistico polacco avrebbe operato sulla moglie malata: «mia moglie è guarita in modo straordinario»¹⁹. Anche lo storico Giorgio Spini ha affermato che: «cala dalla Svizzera il misticismo e riformismo religioso di Andrea Towianski, attraendo a sé Tancredi Canonico, Fra’ Luigi da Carmagnola e lo stesso Melegari»²⁰. Il fatto che il Melegari fosse a conoscenza dell’opera e del pensiero del mistico polacco è avvalorato dalle plurime citazioni del pensiero di Andrea Towianski fatte dalla figlia, Dora Melegari, nel suo libro *Amici e nemici*.²¹ Adam Mickiewicz parlò di Andrea Towianski anche all’avvocato piemontese Giovanni Battista Scovazzi, il quale aveva fornito aiuto durante l’esilio in Svizzera al Melegari²². Anche Giovanni Faldella affermava come “fu lo stesso Adamo Mickiewicz che fece conoscere al Towianski il nostro Scovazzi” e che tale incontro aveva portato alcuni frutti poiché “il gruppo dei towianskisti in Italia ha salde radici, e conta per capi ed ornamenti il vigoroso e sorridente

¹⁸ *Ivi*, p. 16.

¹⁹ «Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti, quinta serie», maggio-giugno 1915, p. 81.

²⁰ GIORGIO SPINI, *Risorgimento e protestanti*, Milano, Il saggiatore, 1989. p. 308.

²¹ DORA MELEGARI, *Amici e nemici*, Milano 1914, pp. 69-70. Dora Melegari definiva Towianski il «mistico apostolo polacco» e sottolineava a sua attenzione per il rinnovamento interiore di ciascun individuo affermando che il giurista polacco fosse. «d’opinione che non [si dovesse] mai respingere l’appello di un cuore e che è il più gran peccato che commettere si possa».

²² Cfr. in proposito p. 150-152. Anche in FALDELLA, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico ...*, 1928 cit., p. 64, l’autore ricordava come lo Scovazzi fosse: «uno dei più ferventi apostoli della *Giovine Italia*, il che gli aveva valso la condanna a morte nel 1833». La sentenza della sua condanna a morte era stata riportata dalla *Gazzetta Piemontese* del 3 gennaio 1833, p. 352: i delitti che gli venivano ascritti erano la partecipazione a «società segrete tendenti a sovvertire il Governo di S.M. il Re» e di «aver tenute pratiche, usato mezzi di subornazione verso il Donnet Filippo [Caporale], eccitandolo a far parte di dette società» e di aver tenuto un simile comportamento nei confronti di altri militari e dell’avv. Giovanni Battista Cariolo. Il Consiglio di Guerra Divisionario lo aveva condannato alla «pena di morte ignominiosa, ed incorso in tutte le pene e pregiudizii de’ banditi di primo catalogo». Nell’opera di BERSANO BEGEY, *Vita e pensiero di Andrea Towianski ...*, 1918 cit., p. 131, l’autrice afferma come la «struttura mentale e psicologica del Gioberti [fosse] opposta ad ogni misticismo» e come lo Scovazzi, preso dall’ardore del momento potesse essere stato «meno persuasiv[o] della limpida e fredda visione del ragionatore».

Scovazzi e l'angelico e sentimentale Tancredi Canonico"²³. Il figlio di Adam Mickiewicz aveva altresì pubblicato, nel 1915, nella rivista *Nuova Antologia di lettere, scienze ed arti* una lettera del padre allo Scovazzi che testimonia l'intenso scambio spirituale intercorso fra i due. Il poeta polacco si chiedeva:

“quelles sont maintenant vos idées sur les questions que nous avons si souvent débattues entre nous et que nous sommes appelés à résoudre [...] de quelle manière enfin vous comprenez votre désirs d'homme et d'Italien?”²⁴.

Tale lettera doveva risalire al periodo in cui il Melegari era stato professore all'Accademia di Losanna poiché era indirizzata a “Monsieur Melegari, Professeur à l'Académie de Lausanne (pour remettre à M. Scovazzi)”

Lo Scovazzi aveva aderito al movimento di Giuseppe Mazzini ed era stato “un miscredente da birreria e da caffè” ma dopo l'incontro con il mistico polacco aveva voluto «pubblicamente ritrattare, purgare la sua miscredenza, e predicare rumorosamente la sua nuova conversione cristiana», scontentando notevolmente Mazzini che se ne lamentò col Melegari. Il desiderio di esprimere il cambiamento operato dal Towianski nella sua anima lo spinse addirittura lo Scovazzi a scrivere a Vincenzo Gioberti nel 1845, esortandolo ad aderire al movimento dell'Opera di Dio. Il Gioberti aveva reagito sdegnato a tale invito pensando che il suo corrispondente fosse impazzito quando “vuole che io metta l'anima mia nelle mani del signor Mickiewicz e preghi Iddio che faccia discendere sopra di me il suo spirito dal Cielo”²⁵. Il Canonico, molti anni dopo, si era espresso in merito a questo scambio epistolare affermando che, da un lato, «Gioberti [che il Canonico aveva potuto conoscere a Parigi] era tutto assorbito dal lavoro intellettuale; il che lo rendeva poco atto a sentire ciò che veniva da altra fonte», dall'altro lato, “lo Scovazzi era in quegli anni in un periodo di ardore straordinario” e, per queste ragioni, era difficile che i due uomini potessero avere una buona intesa. Il Canonico esprimeva altresì una piccola critica al Gioberti: egli riteneva che il religioso fosse refrattario all'ascoltare le idee altrui e soprattutto che si fosse fatto influenzare dalle ‘voci contraddittorie’ che si erano diffuse in merito all'opera di Towianski.²⁶

Nel 1842 il Towianski venne però espulso dalla Francia forse perché «il governo francese se ne impaurì». Il mistico polacco si recò così a Roma perché avrebbe voluto

²³ G. FALDELLA, *Il paese di Montecitorio: guida alpina*, Torino 1882, p. 119.

²⁴ «Nuova Antologia di lettere, scienze» 1915, p. 82.

²⁵ Così scriveva il Gioberti in una lettera del 24 ottobre 1945 a Pierino Pinelli come riporta FALDELLA, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico ...*, 1928 cit., p. 62.

²⁶ *Ibidem*, pp. 63-64.

incontrare il pontefice ma Gregorio XVI non lo ammise alla sua presenza e lo fece andare via dalla città²⁷

Il Towianski vedeva nella storia del mondo la manifestazione di un'“Opera di Dio” che aveva come obiettivo la realizzazione del Verbo Divino la quale, compiuta nell'epoca antica solo nello Spirito, avrebbe dovuto passare all'azione dagli individui agli ordini religiosi, alle nazioni ed alle Chiese, in modo tale che preghiera ed azione, religione e politica divenissero una sola cosa. Come affermava il Canonico infatti, si sarebbe dovuto attingere all'essenza del Cristianesimo per «risolvere non solo le difficoltà dell'individuo, ma eziandio le questioni sociali e politiche»²⁸. Il Canonico affermava, infatti, di aver sperato che col Risorgimento italiano fosse arrivato “il tempo in cui Vangelo e politica non sarebbero più due mondi separati e distinti, in cui l'uno compenetrerebbe l'altro, e patria e Cristianesimo, unificati in una medesima fiamma superiore, risplenderebbero di più ardente e di più fulgida luce”²⁹ ma che i suoi desideri non si erano avverati. Infatti, egli temeva che gli uomini suoi contemporanei si dividessero fra coloro che aspiravano a un cambiamento politico senza curarsi però dell'ambito religioso e coloro che «a nome di Dio condannavano ogni conato di rigenerazione politica». Il professore torinese, in questa situazione, avrebbe voluto che gli si indicasse una ‘via pratica’ per risolvere sia “il nodo dei tempi” sia quello della sua anima.

Fu proprio in questo momento di crisi spirituale che avvenne l'incontro di Tancredi Canonico con Andrea Towianski, che si realizzò in Svizzera il 12 settembre 1851. Il suggerimento per l'incontro con Andrea Towianski venne dato al Canonico dal professore di medicina Giacinto Forni, il quale aveva saputo che il giovane giurista torinese sperava di sfruttare tale viaggio anche come occasione di rinnovamento spirituale e gli spiegò come il Towianski “porta[sse] e diffonde[sse] intorno a sé la pratica viva della legge cristiana”³⁰ Negli anni precedenti a tale viaggio il giurista torinese aveva attraversato una forte crisi religiosa, come emerge da più scritti: in occasione del suo incontro con il pontefice Pio IX egli affermava di aver ricevuto enormi benefici spirituali dalla conoscenza col giurista polacco e di

²⁷ A. BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni ...*, 1912 cit., p. 17. A nulla valse il solenne reclamo depresso qualche giorno dopo da un ‘israelita’ che si era convertito al Cristianesimo per opera di Towianski.

²⁸ TANCREDI CANONICO, *I tempi attuali e la missione di Andrea Towianski. Lettura fatta il 20 marzo 1866*, Torino, Stamperia dell'unione tipografico-editrice, 1866, p. 12.

²⁹ Ivi, p. 10.

³⁰ A. BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni ...*, 1912 cit., p. 9. Nell'opera di FALDELLA, *Un mistico ed uno scettico. Tancredi Canonico ...*, 1928 cit., p. 69 l'autore affermava che: «Giacinto Forni per la prima volta nella estate del 1851 parlò di Andrea Towianski a Tancredi Canonico, che allora ardeva della sete spirituale nella sua anima giovanile esausta». Cfr. in proposito anche T. CANONICO, *Testimonianze di italiani su Andrea Towianski*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato 1903.

aver così superato “una giovinezza dolorosa: io avea perduto la fede”³¹ e scriveva nei suoi appunti, riportati da Attilio Begey, che:

“io amava fin da ragazzo i godimenti e le lodi del mondo, e mi piegava a questa falsa direzione. Io osservava per pura abitudine le forme della Chiesa: ma l’umiltà, la preghiera viva, lo spirito cristiano, erano cose ignote per me.”³²

Anche nel libro di mons. Bonomelli si racconta della crisi spirituale che Tancredi Canonico aveva attraversato: addirittura l’autore sosteneva che egli gli avesse confessato di aver passato un momento in cui pensava di aver perso la fede e “dal suo linguaggio mi parve poter arguire, che non ammetteva neppure l’esistenza di Dio”³³.

Il Canonico sosteneva che l’educazione ricevuta, anche se formalmente ispirata alla religione cattolica, fosse tesa ad educarlo a «far fruttare le campagne, guadagnare denaro, procacciarsi quindi a Torino un nome ed una posizione sociale»³⁴: un tale tipo di educazione probabilmente era quello tipico del *milieu* altoborghese, a cui apparteneva il giovane giurista torinese, tanto che il Bonomelli annotava “per quella poca esperienza che ho della società nostra istruita, che è passata nelle scuole”.

Sin dal 1852 Tancredi Canonico si adoperò affinché il Towianski potesse trasferirsi nel Regno di Sardegna, cercando di fugare i sospetti che si nutrivano nei confronti del mistico polacco per la sua condotta fuori dal comune: i tentativi del professore torinese non sortirono però gli effetti sperati. Dopo l’Unità d’Italia, il professore torinese probabilmente sperava che un cambiamento spirituale della nazione si accompagnasse a quello politico e parlò con Cavour di Towianski, descrivendolo come l’uomo che avrebbe potuto far sentire «lo spirito di Gesù Cristo applicato allo sviluppo del movimento nazionale» ma il colloquio col politico subalpino non portò ad alcuna iniziativa in proposito. Dietro suggerimento del Towianski, Tancredi Canonico si recò nel 1860 a Caprera per incontrare Garibaldi e gli disse che per curare le sofferenze dell’Italia e dell’umanità si sarebbe dovuto applicare il ‘cristianesimo vivente’ a tutte le manifestazioni della vita. Ma Garibaldi l’aveva tacciato di misticismo e aveva affermato che, a suo avviso, l’unica soluzione sarebbe stata la ‘cacciata’ del Papa da Roma e l’istruzione della popolazione. Al contrario il professore torinese riteneva che fosse necessaria una purificazione della Chiesa al suo interno che si sarebbe così elevata alla «testa del progresso cristiano nel mondo». Il pensiero del mistico polacco, come sopra accennato,

³¹ BONOMELLI, *Profili di tre personaggi italiani ...*, 1911 cit., p. 55.

³² ATTILIO BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni ...*, 1912 cit., p. 4.

³³ BONOMELLI, *Profili di tre personaggi italiani ...*, 1911 cit., p. 54.

³⁴ ATTILIO BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni ...*, 1912 cit., p. 4.

influenzava anche il pensiero politico del professore torinese e lo portava a lamentarsi del “carattere puramente terrestre dei nostri ideali” e lo induceva ad insistere sul dovere di non “disgiungere la rigenerazione morale dall’opera politica dell’indipendenza e dell’unità nazionale”³⁵.

Furono proprio Giovanni Battista Scovazzi, Giacinto Forni, il medico Luigi Bernardi e Tancredi Canonico a costituire a Torino il primo Cerchio³⁶: la nascita di tale gruppo di aderenti al movimento religioso di Towianski non venne ben accolta nell’ambiente subalpino, tanto che sulle pagine della *Civiltà Cattolica* si poteva leggere che “ora ci piombò addosso un certo Andrea Towianski, che si spaccia riformatore del Cristianesimo e vuole restituire alla religione di Gesù Cristo il vero *tono cristiano*”³⁷ e si lamentava che anche «ragguardevolissime persone» fossero state attratte dal messaggio del mistico polacco. Non solo, l’autore dell’articolo citava anche l’opera del professore Giuseppe Buniva e criticava la parte in cui egli affermava «perché la libertà di culto si possa appellare compiuta è mestieri che ogni culto, il quale non turbi esternamente la pace pubblica e non offenda la morale sia tutelato dall’azione del potere sociale». ³⁸ Ancora nel 1857, sulla rivista *Civiltà Cattolica*, si poteva leggere che: «tre infelici torinesi da qualche tempo diedero il loro nome ad una nuova setta, stabilita sotto il titolo di Opera di Dio, dal polacco Andrea Towianski, il quale non si sa né cosa creda, né che cosa voglia» e si insinuava che, in realtà, l’opera sottesa a tale gruppo religioso fosse esclusivamente politica e si auspicava che “niuno si lascerà cogliere dalle melliflue parole di questi settarii”.³⁹

La Curia dispose un’inchiesta nei confronti del ‘Cerchio’ torinese: lo Scovazzi, Tancredi Canonico e Giacinto Forni si presentarono spontaneamente a testimoniare al Vicario generale del Vescovo. Le accuse mosse ai seguaci del mistico polacco erano quella di essere un gruppo rivoluzionario e di non accostarsi ai Sacramenti. L’inchiesta coinvolse anche il teologo Barone, il quale però «rese la sua testimonianza con fede e dottrina»: una volta chiusa l’inchiesta le carte che ne emersero furono inviate a Roma dove, però, non si prese alcuna decisione in merito alla questione⁴⁰.

³⁵ *Ivi*, pp. 26-27.

³⁶ Così venivano chiamati i nuclei locali degli aderenti all’Opera di Dio.

³⁷ «*La Civiltà Cattolica*», 2^a serie, vol. XII, Roma 1855, p. 700.

³⁸ GIUSEPPE BUNIVA, *Enciclopedia del Diritto ossia Introduzione generale alla Scienza del Diritto*, Torino, Tipografia G.B. Paravia, 1853, p. 95.

³⁹ «*La Civiltà Cattolica*», 3^a serie, vol. VIII, Roma 1857, pp. 114-115.

⁴⁰ BERSANO BEGEY, *Vita e pensiero di Andrea Towianski ...*, 1918 cit., pp. 124-125. Nel contesto del clima di contrasto al movimento religioso promosso da Andrea Towianski si inserisce la triste vicenda di Fra’ Luigi Miletto da Carmagnola il quale era entrato in tenera età nel convento francescano e avrebbe dovuto essere ordinato sacerdote nel Natale del 1857. Egli intervenne a favore del confratello Padre Giacinto il quale aveva

È interessante notare come il ‘Cerchio’ di Torino non fosse andato estinguendosi nel tempo: lo testimoniano le parole del figlio di Adam Mickiewicz, il quale nel 1915 scriveva che:

“ogni anno il piccolo gruppo di uomini che lo rappresenta manda da Torino un appello al re, al presidente del consiglio dei ministri, a quello del senato e della camera per persuaderli a conformare la politica italiana alla dottrina cristiana, e predicar loro la vita in Cristo.”⁴¹

2. *Le lezioni e le prolusioni torinesi di Tancredi Canonico*

L’influenza di Andrea Towianski sulla formazione e sul pensiero di Tancredi Canonico vennero ricordati, dopo la morte del professore torinese, dal suo successore alla carica della presidenza del Senato, Giuseppe Manfredi, il faceva notare che «durante il suo insegnamento universitario si era dato con fervore al cristianesimo apostolico del polacco Andrea Towianski, sul quale tenne una conferenza e pubblicò un volume». Ormai nel primo decennio del Novecento stava per maturare sul piano politico il “patto Gentiloni” e le tendenze laiciste più marcate del periodo risorgimentale, acuitesi nuovamente negli anni immediatamente successivi alla presa di Roma, stavano riducendosi ma la classe politica persisteva su posizioni laiciste: la sottolineatura del «cristianesimo vivente» di Tancredi Canonico veniva quindi da un ambiente politico culturale di tendenza opposta ma disposto a riconoscerne la genuina e generosa onestà intellettuale. Giuseppe Manfredi pensava che il movimento inaugurato da Towianski fosse una:

“dottrina del cristianesimo vivente, evoluto, applicato a tutta la vita; che insegnava la continuazione della tradizione apostolica; far convergere tutti gli sforzi a risvegliare

cercato – anche se in maniera confusa e grossolana- di diffondere le teorie del mistico polacco: il Vescovo decise di differirne l’ordinazione e gli vietò di comunicare con l’esterno. Il povero frate venne sottoposto a tali rigori che gli procurarono l’insorgere della tisi e si risolse a lasciare il convento: egli si spostò a Torino dove comunicò agli appartenenti al ‘Cerchio’ il suo desiderio di andare a Roma per testimoniare la ‘verità’. A Roma Fra Luigi da Carmagnola morì nel 1859: nell’annuncio che venne dato dal Convento di appartenenza si leggeva che e gli era passato all’altra vita: «dopo di aver antecedentemente abiurato i suoi errori». Tale versione dei fatti – come emerge sia in BERSANO BEGEY, *Vita e pensiero di Andrea Towianski ...*, 1918 cit., pp-124-127 e in TANCREDI CANONICO, *Fra Luigi da Carmagnola (1857-1859)* appendice al volume *Testimonianze di italiani su Andrea Towianski*, Torino, Vincenzo Bona, 1910 – non convinse coloro che gli erano stati più vicini. Essi ritennero semplicemente che il povero frate, solo e malato, cedette sotto il peso dell’Inquisizione come aveva affermato in una delle sue ultime lettere: «Cadrò sotto il peso dell’Inquisizione, se il Signore nell’infinita sua Misericordia non mi libererà.».

⁴¹ «Nuova Antologia di lettere, scienze» 1915 cit., p. 82.

nell'uomo la coscienza cristiana e diffonderla per tutti i modi della vita pubblica e privata".⁴²

Il Presidente del Senato elencava altresì in quell'occasione una serie di temi che avevano interessato il professore torinese, influenzato anche dalle sue convinzioni religiose:

“la protezione della giovane, il duello, il servizio militare, l'adozione sociale della donna. Prese a cuore l'opera pia nazionale per l'assistenza de' figli derelitti dei condannati, i riformatorii dei minorenni, la riforma penitenziaria; ed appassionato dello studio dei sistemi carcerari.”⁴³

Anche Giuseppe Carle, in occasione della sua commemorazione in Senato affermò che «egli poté nel suo insegnamento precorrere molte innovazioni che poi furono giustamente introdotte nella legislazione penale. Voi tutti ricordate le discussioni che vi furono in questo alto consesso intorno al casellario giudiziario, alla "riabilitazione dei condannati", alla "revisione dei giudicati", alla "condanna condizionale" e a tutta questa parte umana e più mite della nuova legislazione criminale anche per il delinquente quando accenna ad emendarsi.”⁴⁴

In particolare, l'interesse per l'organizzazione carceraria e per le condizioni dei detenuti – determinata anche dalla sua impostazione religiosa - caratterizzò l'attività, sia accademica sia politica, del professore torinese. Sin dalla prolusione all'anno accademico 1862-1863 il Canonico si augurava che: «gli studii e gli esperimenti incessanti per la riforma del sistema penitenziario» portassero presto ad una «vera e radicale rivoluzione in tutto il sistema punitivo».⁴⁵

Tale interesse emerge anche dai documenti conservati presso l'Archivio storico dell'Università di Torino: *in primis* è possibile trovare una richiesta del professore perché gli si facesse sapere «la nota della somma a cui ammonterebbe la spesa del gas consumato per l'illuminazione dell'anfiteatro»⁴⁶ nel quale il professore aveva tenuto il corso sulla «mia teoria carceraria». Accanto al corso 'teorico' il professore si era preoccupato altresì di organizzare per gli studenti una visita al carcere di Pallanza. L'organizzazione di tale viaggio

⁴² *Atti parlamentari*, Discussioni, 27 novembre 1908, p. 9956. In tale occasione il Presidente del Senato Giuseppe Manfredi commemorò la figura del suo predecessore.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ TANCREDI CANONICO, *Lezione introduttiva al corso elementare di diritto penale per l'anno scolastico 1862-1863*, Torino, stamp. dell'Unione tipografico-editrice, 1862, p. 18.

⁴⁶ La lettera riporta la data del 28 marzo 1870: Tancredi Canonico afferma altresì che il corso era stato suddiviso in 6 lezioni di un'ora ciascuna. Nell'Archivio sono altresì conservati i documenti con i quali il Rettore, in data 28 gennaio 1870, indicava al professor Canonico di chiedere l'autorizzazione al Direttore dell'Anfiteatro per poterlo utilizzare per tenere tale ciclo di lezioni e la risposta del Direttore, del 2 febbraio 1870, con la quale si autorizzava l'uso di tale sala.

di istruzione era stata complessa: presso l'Archivio dell'Università è conservata la corrispondenza intercorsa fra l'Università, le ferrovie dell'alta Italia e la compagnia di navigazione sul lago Maggiore al fine di pianificare il viaggio e concordare tariffe agevolate per gli studenti. La visita ebbe luogo nei giorni 7 e 8 maggio del 1871 e coinvolse «cento studenti circa» del corso di Diritto e Procedura Penale accompagnati dal professore Canonico. In merito a tale visita venne pubblicata una lettera di Tancredi Canonico sulla *Rivista di discipline carcerarie*: vi emergeva l'attenzione del professore per il detenuto come persona umana, la cui individualità non andava trascurata, per cui affermava “per me il nodo della difficoltà sta sempre nel modo d'individualizzare, quanto è più possibile, l'applicazione della pena” e anche come non andasse trascurato il percorso del detenuto uscito dal carcere per ridurre il rischio di recidive⁴⁷. Il giornalista affermava altresì che lo scopo della gita d'istruzione a Pallanza era stato quello di permettere ai giovani studenti di comprendere e studiare il difficile e importante problema della riforma carceraria.

Anche Attilio Begey ricordava come il professore avesse condotto gli studenti nelle carceri per vedere le condizioni di vita dei delinquenti e per mostrare da vicino quali fossero le conseguenze della trasgressione della legge:

“Canonico ci insegnava che il diritto della società alla riparazione significa non già che esso competa alla società umana come retribuzione assoluta e adeguata all'intrinseca gravità delle azioni, ma piuttosto indica che la giustizia violata reclama all'umana coscienza ed esige soddisfazione”

e che lo scopo dell'azione punitrice non avrebbe dovuto essere la «crudele vendetta» ma la «profonda emendazione del reo»⁴⁸.

Certamente, anche la sua impostazione come penalista era fortemente influenzata dal pensiero religioso tanto che egli riteneva che ci fosse un vero e proprio dovere di correggere il ‘fratello colpevole’, di «piegarlo al pensiero di Dio».

Il professore non trascurava di trattare diffusamente il tema delle istituzioni carcerarie anche a lezione, come ci testimoniamo le memorie delle lezioni che sono giunte sino a noi⁴⁹.

⁴⁷ «Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale con la statistica», anno I, Firenze 1871, p. 239. In merito al destino dei detenuti dopo l'uscita dal carcere si rimanda alle pagine successive dove emerge come questa fosse una preoccupazione sempre presente nelle riflessioni del professore torinese.

⁴⁸ ATTILIO BEGEY, *Tancredi Canonico nelle Sue Relazioni con Andrea Towianski: Conferenza tenuta il 30 gennaio 1910 in Firenze*, Torino, Tip. V. Bona, 1910, p. 20.

⁴⁹ TANCREDI CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale. Del reato e della pena in genere. Memorie delle lezioni*, Torino, UTET, 1872. Nel capitolo dedicato alla «pena in genere» il professore destinava un paragrafo alle «principali riforme moderne del sistema punitivo», uno al «sistema penale che ci regge» e infine uno che trattava del «confronto del sistema penale che ci regge».

Nel paragrafo dedicato alle *principali riforme moderne del sistema punitivo* il professore non mancava di affermare come la spinta propulsiva ad un cambiamento – in particolare nel sistema penitenziario – fosse dovuta all' «alito sereno e consolatore» che il Cristianesimo introdusse nel concetto di pena, perché «il Cristianesimo, nato si può dire nelle prigioni, si addimesticò ben presto colle carceri» e la visita ai carcerati venne introdotta come un'opera di misericordia raccomandabile. Il professore citava anche come esempio di riforma del sistema penitenziario encomiabile quella portata avanti dal pontefice Clemente XI, il quale si occupò della costruzione di un nuovo carcere nel quale si garantiva un'istruzione morale e religiosa ai condannati, che avrebbe contribuito al loro 'ravvedimento'. Il professore si preoccupava poi di tratteggiare per gli studenti un quadro delle principali riforme penitenziarie portate avanti negli altri stati europei e negli Stati Uniti. Con riguardo al Regno di Sardegna Tancredi Canonico ricordava come Carlo Alberto avesse fatto erigere alcune carceri, tra le quali il 'ragguardevole' carcere centrale di Pallanza, meta delle gite d'istruzione organizzate per i suoi allievi.⁵⁰

Tancredi Canonico operava un'interessante analogia fra quelli che lui individuava come i due principali sistemi penitenziari – ovvero quello che prevedeva la segregazione assoluta e quello che prevedeva l'alternanza della segregazione al lavoro – con le diverse forme di vita monastica. Egli riteneva altresì che, così come i monaci benedettini si erano dedicati alla coltivazione di territori prima sconosciuti, allo stesso modo si sarebbero potute prevedere delle colonie penali agricole. Il discrimine fra l'istituzione monastica e quella penitenziaria risiedeva esclusivamente – a suo avviso – rispettivamente nella volontarietà e nella obbligatorietà della sottoposizione alla penitenza. D'altro canto la vita monastica aveva come fine la «rigenerazione ed il perfezionamento morale dell'individuo», quella carceraria come scopo principale «il ristabilimento dell'ordine e della sicurezza sociale». Come emerso dagli altri scritti del professore, però, accanto al ripristino della sicurezza sociale non occupava un posto di minor rilievo il miglioramento morale del carcerato: l'influenza delle sue convinzioni religiose trovava così un fertile campo di applicazione

Nel 1860 venne conferito al Canonico l'incarico effettivo del corso di diritto penale; nel 1861-1862 fu poi promosso ed immesso nel ruolo di professore straordinario. La serietà con cui il Canonico intraprendeva la carriera dell'insegnamento universitario è testimoniata anche dalla lettera che inviò nel 1860 a Mittermaier, anch'egli professore di diritto penale, con la quale gli chiedeva di indicargli:

⁵⁰ Sul punto si richiama PAOLA CASANA, *La riforma carceraria all'epoca di Carlo Alberto*, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi», tomo XVI, Torino, Einaudi, 1980.

“i titoli delle migliori opere sul diritto penale pubblicatesi, massime in questi ultimi tempi, sia in Germania che fuori, purché (quanto alle opere pubblicate intedesco) esista una traduzione italiana o francese.”⁵¹

Egli desiderava, infatti, essere al corrente delle migliori pubblicazioni a lui contemporanee nella materia del diritto penale, della quale era stato incaricato.

Nel 1862 egli vinse il pubblico concorso per il posto di professore ordinario e venne nominato con un regio decreto del 5 ottobre ma vi rinunciò, per «squisito senso di rara delicatezza», poiché era più giovane di altri colleghi. Ciononostante, con l'entrata in vigore del Regolamento Matteucci – che determinò un aumento di tutti gli stipendi dei professori grazie all'avocazione alle casse del Tesoro delle tasse studentesche- egli poté acquistare il titolo di ordinario⁵².

La situazione della Facoltà di Giurisprudenza – al momento dell'inizio dell'insegnamento di Tancredi Canonico – ci è offerta dello stesso professore, il quale fu incaricato di redigere una relazione sull'andamento degli studi nella 'Facoltà di leggi' per l'anno accademico 1863-1864⁵³. Il professore si rallegrava del buon comportamento degli studenti: «la facoltà non ha che a lodarsene». Il professore sottolineava il buon numero di studenti iscritti ai corsi; facevano eccezione, però, i corsi di diritto amministrativo, filosofia del diritto e diritto costituzionale, che avevano avuto un numero minore di iscritti a causa dei cambiamenti introdotti col Regolamento Matteucci. Il professore si lamentava, invece, del fatto che al numero di iscritti ai corsi non corrispondeva un eguale numero di studenti frequentanti le lezioni: anzi:

“non pochi studenti (convien pur dirlo) mai non posero il piede nella scuola». D'altro canto anche i risultati agli esami non corrispondevano alle aspettative: di 218 esami sostenuti solo 79 furono promossi a pieni voti, 124 ottennero voti mediocri e 15 furono rimandati”⁵⁴.

Il professore si rammaricava di questo 'decadimento' negli studi universitari che – a suo avviso – aveva caratterizzato gli anni precedenti e che non poteva fare a meno di “accorare profondamente color che hanno consacrato la vita all'istruzione di eletta parte della Gioventù Italiana”. È interessante notare come Tancredi Canonico si preoccupi poi di riportare le

⁵¹ Lettera del 9 novembre 1860 inviata da Tancredi Canonico a Karl Joseph Anton Mittermaier, (Hs 3468).

⁵² EMILIO BRUSA, *Necrologio*, in «Annuario della Regia Università di Torino 1908-1909», p. 193.

⁵³ La relazione, firmata da T. Canonico il 27 luglio 1864, non venne pubblicata, ma è conservata presso l'Archivio Storico dell'Università di Torino, dove ho avuto l'opportunità di consultare il manoscritto.

⁵⁴ CANONICO, *Relazione*, 1864 cit., foglio 2.

motivazioni che – secondo i diversi professori – avevano determinato questa «dolorosa tendenza» e i suggerimenti per migliorare la situazione. *In primis* si auspicava che tutti i professori ordinari pubblicassero un ‘trattato’ sulle materie insegnate, entro un lasso di tempo determinato: Tancredi Canonico notava stupito come questa proposta provenisse dai docenti stessi, posto che «niuna legge impedisce ai professori di stampare quei libri che credano più utili a coadiuvare il proprio insegnamento». La necessità di un libro di testo derivava dal fatto che: “la parola formolata sulla carta [...] risponde assai meglio alle esigenze di precisione scientifica che non la parola viva sgorgante dal labbro del professore”⁵⁵. D’altro canto il professore esprimeva l’esigenza – emersa in seno alla Facoltà- che si vietasse agli studenti iscritti in una delle Università del regno di sostenere gli esami in un’altra Università poiché così veniva a mancare a chi aveva il compito di giudicare la «conoscenza continuata della diligenza e della capacità del candidato». Non solo, in questo modo si favoriva la ‘negligenza degli studenti perché non si avevano casi di studenti che «in questa immigrazione [avessero] scelto una Università la quale fosse in voce di dare esami più rigorosi che non quella in cui presero le iscrizioni».

I professori chiedevano altresì che venisse abolita la distinzione fra il corso di studi politico-amministrativo e quello giuridico -mantenuta col Regolamento Matteucci – poiché «le parti di una scienza sono fra loro in siffatto modo collegate, che difficilmente si può riuscire a conoscerne bene anche una sola se non si abbia qualche cognizione di tutte». Per quanto riguardava più da vicino Tancredi Canonico, egli riportava la richiesta di estendere a due anni il corso di diritto penale e aggiungeva- a titolo personale – che “l’esperienza costante di più anni ha mostrato come, anche volendo elevare il numero delle lezioni a cinque per settimana, egli si trova nella egualmente spiacevole alternativa o di strozzare la materia per esaurire il programma o di sacrificare una parte considerevole del programma”⁵⁶.

In conclusione, il professore affermava come le proposte maturate in seno alla Facoltà di giurisprudenza fossero informate al «doppio principio di libertà e di verità» al fine di ottenere una rinnovata ‘alacrità negli studi’ e di migliorare la chiarezza e la precisione nelle cognizioni acquisite dai giovani. Tancredi Canonico si mostrava ben conscio del fatto che le Università non fossero state create per gli ingegni straordinari ma che – al contrario - «la gran massa dei giovani si compone di parecchi capaci e di molti mediocri»: pertanto questi studenti avrebbero avuto bisogno di un aiuto efficace negli studi, senza il quale difficilmente sarebbero giunti a: «cognizioni giuste, chiare, precise». Senza la giusta direzione, infatti, si sarebbero

⁵⁵ CANONICO, *Relazione*, 1864 cit., foglio 4.

⁵⁶ *Ibidem*, foglio 7.

potuti formare «cittadini onesti, ma ben difficilmente buoni magistrati, giureconsulti sagaci»⁵⁷. Tancredi Canonico non mancava di sottolineare l'importanza della formazione universitaria come elemento per preparare la classe dirigente 'nazionale': lo studio universitario veniva definito, infatti, "uno dei più possenti ed efficaci fattori del vero bene e della vera grandezza nazionale"⁵⁸.

All'anno accademico 1861-1862 risale la *Lezione preliminare di diritto penale* che il professore pubblicò sotto forma di opuscolo. Fin dall'*incipit* della sua orazione agli studenti emergeva l'influenza del suo pensiero religioso, secondo il quale non si sarebbe potuta «disgiungere la rigenerazione morale dall'opera politica dell'indipendenza e dell'unità nazionale»⁵⁹: anche in questa occasione Tancredi Canonico ribadiva come egli volesse incoraggiare: "l'anelito che è nelle anime vostre, il germe immortale da cui si svolge la generazione che viene, sui cui si fonda la vita della nostra Patria, e la sua più cara speranza nel travaglio sì faticoso del suo risorgimento"⁶⁰. L'obiettivo del professore era quello di mostrare ai suoi studenti come «lo scopo del diritto penale si riannod[asse] allo scopo generale dell'umanità»: anche in questo caso pare di udire un'eco del pensiero di Towianski, secondo il quale ogni progresso umano dal punto di vista scientifico e materiale doveva accompagnarsi con un rinnovamento spirituale.

Il professore torinese si proponeva, tramite la sua prolusione, di offrire agli studenti una sintesi delle materie che sarebbero state oggetto del corso, l'ordine in cui sarebbero state spiegate così come il metodo che sarebbe stato usato: le parole di Tancredi Canonico sembravano riprendere quelle del professor Pietro Luigi Albinì quando spiegava lo scopo della Enciclopedia del Diritto. L'impostazione adottata è la medesima, quasi come se la prelezione fosse una piccola 'enciclopedia' del diritto penale⁶¹.

Anche nella successiva prolusione all'anno accademico 1862-1863 il professore paragonava lo studente al viaggiatore che si avventuri in una terra sconosciuta, al quale la sua prelezione sarebbe servita «a segnare al vasto orizzonte le masse principali» della nuova regione, ovvero il diritto penale. Infatti, questo primo «sguardo sintetico, perché esteso e generico, resta necessariamente alquanto confuso» ma sarebbe stato utile per lo studente

⁵⁷ *Ibidem*, foglio 9.

⁵⁸ *Ibidem*, foglio 10.

⁵⁹ A. BEGEY, *Tancredi Canonico nelle sue relazioni ...*, 1911 cit., pp. 26-27.

⁶⁰ TANCREDI CANONICO, *Lezione preliminare al corso elementare di diritto penale per l'anno scolastico 1861-1862*, Torino, Stamperia dell'Unione tipografico-editrice 1861, p. 3.

⁶¹ *Ibidem*. Infatti il sommario della prelezione era il seguente: *Come lo scopo del diritto penale si rannodi allo scopo generale dell'umanità- Sintesi sommaria e naturale divisione di questi studii- Elementi e metodo dei medesimi*.

quando avesse cominciato a conoscere le singole parti della materia “per raggruppare nel suo concetto ciascuna parte col tutto e acquistare così una cognizione adeguata del paese”⁶². Le parole di Tancredi Canonico sembrano, dunque, seguire proprio l'impostazione ‘enciclopedica’ dell’Albini quando questi affermava di voler offrire agli studenti «una succinta esposizione di tutti gli oggetti, di tutte le parti della scienza del diritto in consonanza allo stato attuale della medesima, di far conoscere la mutua loro corrispondenza o connessione»⁶³. Il metodo che il professor Canonico si proponeva di seguire nelle sue lezioni prevedeva una «riflessione accurata sui fatti e sui principi che li reggono,» senza trascurare le più importanti applicazioni storiche di tali principi, così come la legislazione a loro contemporanea affiancata all’analisi della giurisprudenza⁶⁴. Una visione ‘enciclopedica’ emergeva anche dall’introduzione alle memorie delle lezioni, nella quale affermava che: “solo quando si possiede l’unità essenziale di una disciplina è possibile afferrar chiaramente il legame che rannoda le applicazioni ai principi”⁶⁵.

Tancredi Canonico sottolineava come il campo del diritto penale non riguardasse la violazione di un dovere ‘interno, ovvero l’infrazione ad una legge divina cui l’uomo avrebbe dovuto rispondere nel foro della propria coscienza, ma la trasgressione ad una regola che comportava offesa e turbamento nella società che si concretizzano nell’«offendere il senso morale, diminuire la fiducia nella pubblica sicurezza e nell’efficacia del potere sociale»⁶⁶. Anche nella prolusione al corso dell’anno 1862-1863 il professore evidenziava come il diritto penale dovesse intervenire soltanto qualora l’individuo facesse

“un triste impiego della sua libertà: spesso nega agli altri ciò che gli è dovuto; spesso dà di piglio nelle altrui sostanze, nell’altrui fama; la vita stessa del suo simile non risparmi; soggetto, resiste all’azione del governo; agente del governo, abusa del suo potere.”⁶⁷

In questi casi, qualora non si fosse potuto rimediare al danno inflitto, allora la società intera ne sarebbe rimasta «intimorita perturbata, commossa» e sarebbe emersa la necessità di reprimere con mezzi efficaci l’abuso»⁶⁸.

⁶² CANONICO, *Lezione preliminare al corso elementare ...*, 1861 cit., p. 4.

⁶³ PIETRO LUIGI ALBINI, *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza e istruzione politico-legale*, Vigevano, Tipi di Pietro Vitali e comp., 1839, p. 5.

⁶⁴ CANONICO, *Lezione preliminare al corso elementare ...*, 1861 cit., pp. 20-21.

⁶⁵ TANCREDI CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale. Del giudizio penale. Memorie delle lezioni*, Torino, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice, 1871, p. 8.

⁶⁶ TANCREDI CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale. Del reato e della pena in genere. Memorie delle lezioni*, Torino, UTET, 1872, p. 5.

⁶⁷ TANCREDI CANONICO, *Lezione introduttiva al corso elementare di diritto penale per l’anno scolastico 1862-1863*, Torino, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice, 1862, p. 8.

⁶⁸ CANONICO, *Lezione introduttiva al corso elementare ...*, 1862 cit., p. 8.

Lo stesso quadro generale dell'oggetto della materia venne riproposto dal professore torinese nella prolusione all'anno accademico 1873-1874 quando affermava:

“l'uomo che, violando certi diritti, turba e commuove l'intera società: la società che, per reintegrare il diritto violato e dissipare quell'impressione, reagisce contro il violatore e gl'infligge una pena: ecco la materia, ecco il campo dei nostri studi!”⁶⁹

La semplificazione operata dal professore era estrema ma efficace, per lasciare un'immagine precisa nella mente degli studenti che si avvicinavano allo studio del diritto penale.

Il professore torinese sottolineava come fosse proprio questo danno sociale la ragione che motivava la punizione del colpevole e come tale danno imprimesse il carattere di reato a quella che altrimenti sarebbe stata una sola violazione morale⁷⁰. In un'altra opera egli sottolineava, infatti, come esistessero «ingrati, scialacquatori, avari, egoisti, scostumati» ma come la società non avesse diritto di impartire loro una pena. Infatti la società veniva definita come: «custode e vindice dei diritti, è solamente quando v'ha lesione d'un diritto ch'essa interviene colla sua autorità e col suo braccio»⁷¹ Il diritto penale aveva quindi –secondo quanto affermava Tancredi Canonico nella prolusione del 1861 – il compito di indicare le caratteristiche in base alle quali l'azione malvagia sarebbe stata considerata reato, così come lo scopo, la natura, le condizioni generali e comuni ad ogni pena⁷²: anche nella lezione introduttiva del 1873-1874 il professore torinese ribadiva che obiettivo del suo corso sarebbe stato pure quello di indicare: «i caratteri a cui riconoscere quando l'azione violatrice dei diritti renda necessaria la pena e, sceverandosi dalla nuda trasgressione morale, assuma quindi la natura di reato»⁷³. Il medesimo concetto veniva ribadito nell'introduzione alla raccolta delle lezioni, quando il professore affermava come fosse necessario determinare quali fossero: «le azioni ingiuste per cui la punizione sociale è necessaria; dichiarare il sistema di pene che si crede più acconcio a riparare il danno dal reato prodotto»⁷⁴.

Nella prolusione dell'anno accademico 1861-1862 il professore sottolineava come la risposta della società alla trasgressione delle regole dovesse essere commisurata alle necessità di «difesa della società»: anche in questa occasione egli ribadiva agli studenti come lo scopo

⁶⁹ TANCREDI CANONICO, *Due parole d'introduzione al corso di diritto e procedura penale per l'anno scolastico 1873-1874*, Torino, Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice 1873, p. 7.

⁷⁰ *Ivi*, p. 6.

⁷¹ TANCREDI CANONICO, *Sulla durata dell'isolamento nelle carceri*, Torino, Stamperia Reale, 1877, p. 4.

⁷² CANONICO, *Lezione preliminare al corso elementare di diritto penale ... 1861 cit.*, p. 8.

⁷³ CANONICO, *Due parole d'introduzione al corso di diritto e procedura penale*, 1873 cit., p. 7.

⁷⁴ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...*, 1871 cit., p. 5.

della punizione prevista dalla legge non fosse meramente retributivo, una «crudele vendetta», ma «una profonda e sincera emendazione del colpevole». Tancredi Canonico affermava quindi come l'oggetto degli studi di diritto penale sarebbe stato lo studio delle modalità di attuazione e dei limiti dell'azione punitrice nei confronti dei trasgressori. L'influenza di Towianski traspariva anche quando il professore torinese inseriva il diritto penale come uno degli elementi che avrebbe contribuito alla rinascita spirituale dell'uomo, per cui «il diritto penale riesce uno dei mezzi e degli aiuti più efficaci per coadiuvare all'uomo e alla umanità il conseguimento del suo ultimo fine». Infatti, tutto il pensiero del professore torinese aveva come punto di partenza l'idea secondo la quale «non v'ha campo della vita pubblica e privata in cui l'uomo non debba sacrificarsi per far sventolare vittorioso il divin vessillo del vero, del giusto, del santo»⁷⁵

L'influenza del pensiero del mistico polacco emergeva anche quando il professore torinese dichiarava che

“l'idea cristiana [...] reclamando possentemente il suo posto nelle leggi penali, come in ogni altra parte della vita sociale e delle sociali istituzioni, sospinge senza riposo e scrittori e legislatori [...] a cercare i mezzi di attivare un ordinamento penale che risponda ad un tempo alle esigenze del giusto, ai bisogni della società ed a quelli non meno gravi del delinquente!”⁷⁶

Tancredi Canonico affermava, infatti, come la pena sociale non si potesse considerare solo come una ‘medicina’ per il delinquente o come un mezzo di emendazione, ma comportasse anche la reintegrazione del diritto offeso: per questa ragione la misura della pena andava commisurata all'importanza del diritto leso e alla gravità del reato che aveva offeso tale diritto⁷⁷.

È interessante il fatto che il professore non manchi di evidenziare come lo studio del diritto penale riguardasse anche la vita e le condizioni del carcerato, poiché il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione nel suo giudizio anche la «storia intima di ciascun accusato»⁷⁸, dato che «il delinquente non può considerarsi soltanto in relazione col delitto che commise, ma debb'essere studiato in relazione altresì con tutti gli antecedenti della sua vita, colle sue abitudini, colle persone che erano i suoi compagni ordinari»⁷⁹. La valutazione del

⁷⁵ TANCREDI CANONICO, *Il delitto e la libertà del volere*, Torino, Stamp. Reale di G.B. Paravia, 1875, p. 57.

⁷⁶ CANONICO, *Lezione preliminare al corso elementare ...*, 1861 cit., pp. 11-12.

⁷⁷ CANONICO, *Sulla durata dell'isolamento ...*, 1877 cit., p. 6.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...* 1871 cit., p. 8.

delinquente da parte del giudice doveva, quindi, indagare ogni aspetto della sua vita e del percorso che l'aveva portato a commettere il reato. Il Canonico affermava, infatti, che

“molte sono le forze inerenti sì alle condizioni dell'organismo, sì alle condizioni morali dell'agente, sì alle circostanze in cui crebbe, in cui vive, in cui opera, le quali concorrono a spingerlo ed a trascinarlo a delinquere e ne diminuiscono quindi in vario grado la libertà morale e la morale imputabilità”⁸⁰.

Tancredi Canonico prendeva quindi in considerazione, nella valutazione del delinquente, le sue condizioni morali e quelle relative all'organismo e affermava come «tutti i fatti realmente constatati in ordine alle condizioni organiche [...] alle circostanze in cui visse l'agente e all'influenza di tutto ciò sulla tendenza morbosa, criminosa» costituissero elementi utili perché aprivano, anche al legislatore, «un nuovo ed amplissimo orizzonte». I dati offerti dagli studi effettuati sul profilo psicologico e fisico dei delinquenti offrivano, a suo parere, uno strumento utile per poter «combattere alla radice, e prima della loro fruttificazione, i germi stessi ed i reconditi fattori del misfatto» e in questo modo contribuire a prevenire la commissione dei delitti⁸¹. Nonostante il tenore delle sue affermazioni sembrasse aderire al pensiero della emergente scuola positiva, il professore ne prendeva le distanze. Egli anticipava così l'idea alla base della scuola positiva, secondo la quale:

“le azioni comunemente chiamate delitti non sieno in nessun caso il frutto di una determinazione libera del loro autore, ma siano il portato necessario, inevitabile, fatale delle condizioni fisiche e morali dell'agente, non che delle circostanze in cui questi vive ed agisce”.⁸²

Il professore torinese, anticipando alcuni rilievi della futura scuola positiva, riferiva che taluni credevano che la causa della delinquenza risiedesse: «nella conformazione dell'organismo e nelle sue affezioni morbose»⁸³ e riteneva, però, che costoro sbagliassero quando assumevano come idea preponderante il fatto che studi su «fatti fisiologici e psicologici» portassero a considerare il delitto come «prodotto esclusivo e fatale di quei fatti»⁸⁴. Tancredi Canonico riteneva che, se si fosse ridotto il delitto al prodotto di fattori fisiologici esistenti nel delinquente, allora la sanzione penale si sarebbe trasformata nella mera indicazione terapeutica da fornire a direttori di ospedali e manicomi così come la sentenza

⁸⁰ CANONICO, *Sulla durata dell'isolamento ...*1877 cit., p. 4.

⁸¹ CANONICO, *Il delitto e la libertà del volere ...*1875 cit., p. 51.

⁸² *Ivi*, p. 3

⁸³ *Ivi*, p. 3.

⁸⁴ *Ivi*, p. 51.

sarebbe stata soppiantata da una perizia medica⁸⁵. Egli riteneva che fosse sì importante tenere conto delle condizioni dell'organismo e delle cause che avrebbero potuto accrescere la tendenza a delinquere, ma che non si dovesse dimenticare come la causa determinante al delitto fosse, nella maggior parte dei casi, la «determinazione criminosa dell'agente»⁸⁶.

Il professore condivideva, pertanto, alcune osservazioni della scuola positiva, ma faceva notare che finiva col riferirsi alla pura teoria preoccuparsi esclusivamente dell'offesa alla «giustizia e verità assoluta», perché tale impostazione di pensiero non considerava in concreto l'ingiustizia dell'agente in relazione agli altri uomini che vivevano con lui nella società e avrebbe comportato un'esagerazione della «penalità, non potendosi mai trovare punizione così grave che valga a soddisfare l'offesa all'ente infinito»⁸⁷. La pena, quindi, non avrebbe dovuto trascurare l'emendazione del colpevole – preoccupandosi così di limitare le «tendenze malvagie» e curare le «devianze morbose» - ma il suo ultimo fondamento avrebbe dovuto essere, come sopra detto, la riparazione all'offesa arrecata ai diritti altrui, con il 'turbamento' sociale che ne derivava, in armonia con quanto sostenuto dalla scuola 'classica' del diritto penale, capeggiata dal Carrara ed ispirata agli ideali liberali.

Il Canonico cercava quindi di indicare come andasse perseguita, nel campo del diritto penale, una strada che raccoglieva gli elementi favorevoli di entrambe le impostazioni di pensiero e intendeva dimostrarlo con una metafora alquanto efficace:

“se a conforto dei dolori del povero gli si additerà il cielo, non si tralascierà neppure di procurare che egli possa avere intanto ogni giorno il proprio pane quaggiù [...] principalmente dal suo onesto lavoro.”⁸⁸

Anche l'interesse dimostrato per le riforme carcerarie e le condizioni di vita in carcere testimoniano l'attenzione del professore per la vita dei condannati: l'interesse per questa tematica non dipendeva esclusivamente dalle convinzioni religiose del professore, ma veniva anche qualificato come un problema di 'economia sociale' poiché la parte di popolazione composta dai detenuti «nega al sociale consorzio il suo contributo di azione operosa ed onesta». Il Canonico sottolineava altresì come «le istituzioni tendenti a reprimere il delitto debbono collegarsi colle istituzioni tendenti a prevenirlo»⁸⁹: infatti il professore riteneva che

⁸⁵ *Ivi*, p. 53.

⁸⁶ *Ivi*, p. 54.

⁸⁷ *Ivi*, p. 53.

⁸⁸ *Ivi*, p. 57.

⁸⁹ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ... 1872 cit.*, p. 8.

l'autorità amministrativa⁹⁰ alla quale spettava l'applicazione della pena dovesse avere libertà di agire e mezzi sufficienti perché potesse applicarsi la «repressione penale in modo conforme ai canoni essenziali del magistero educativo, all'indole della natura umana e, possibilmente, altresì alle condizioni speciali di ciascun individuo»⁹¹. All'obiezione per cui – se si fosse seguita tale impostazione – l'autorità amministrativa si sarebbe sostituita a quella giudiziaria e alla legislativa Tancredi Canonico rispondeva che, con riguardo alla determinazione della durata dell'isolamento, la discrezionalità attribuita all'autorità amministrativa non avrebbe inciso sulla durata della pena che «si sarebbe applicata per tutto il tempo stabilito dalla legge e dichiarato dai giudici»⁹²

Dalle parole del professore emergeva così una visione molto moderna del diritto penale, che prendeva in considerazione sotto ogni punto di vista il percorso che portava l'individuo prima alla commissione del reato e lo seguiva poi fino all'espiazione della pena. Infatti, Tancredi Canonico indicava, pertanto, ai giovani studenti: «voi vedete dunque quanto vasto e difficile, ma quanto nobile ad un tempo è il compito delle discipline penali»⁹³.

Al diritto penale spettava la difficile opera di bilanciamento volta al fine di evitare che, da un lato, «sotto colore di difendere la pubblica sicurezza si venisse a menomare oltre il necessario la libertà dell'individuo» e, dall'altro, che: «per timore d'offendere la libertà dell'individuo, venisse a lasciar indifesa la società»⁹⁴. Non solo, il diritto penale avrebbe goduto del sostegno delle scienze morali così come di quelle 'fisiologiche e chimiche che avrebbero contribuito a spiegare sia gli aspetti spirituali sia quelli materiali della persona umana, incidendo così – ad esempio – sull'accertamento dell'imputabilità e, in generale, «per accertare la vestigia dei delitti e le loro condizioni essenziali»⁹⁵.

Tancredi Canonico puntava a motivare gli studenti facendo leva sul loro spirito patriottico affermando che: «il corpo solo della nazione è costituito: bisogna ora costituirne lo spirito. La generazione che finisce ha fatto il primo compito: a voi principalmente, o giovani,

⁹⁰ Il Canonico infatti affermava che: «applicatrice della cura e dell'educazione del colpevole durante la repressione, è l'autorità amministrativa, il cui ufficio principalmente consiste nell'attuare i precetti legislativi in modo conforme ad un tempo allo spirito della legge ed alla multiforme varietà delle pratiche contingenze; e per questo appunto deve avere, per ciò che tocca l'attuazione delle leggi carcerarie, la latitudine e la libertà indispensabili ad ogni medico ed ogni educatore» (CANONICO, *Sulla durata dell'isolamento ...* 1877 cit., pp. 6-7).

⁹¹ CANONICO, *Sulla durata dell'isolamento ...* 1877 cit., p. 7.

⁹² *Ivi*, p. 12.

⁹³ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...* 1872 cit., p. 9.

⁹⁴ *Ivi*, p. 5.

⁹⁵ *Ivi*, p. 7.

è affidato il secondo»⁹⁶ e che gli studenti avrebbero potuto: «rendere servigi reali a quella patria che sapete sì fortemente amare»⁹⁷.

Un tema al quale Tancredi Canonico dedica ampia trattazione nelle sue lezioni è quello del funzionamento della giuria popolare: si trattava di un aspetto del diritto processuale penale di stretta attualità, come si evince dal fatto che, in epoca contemporanea alla pubblicazione del libro delle lezioni, questo fosse stato scelto come uno dei temi da discutere al primo Congresso giuridico italiano⁹⁸.

Nella trattazione delle lezioni il Canonico dedica uno specifico capitolo al tema intitolato *Se l'istituzione dei giurati giovi, meglio che quella dei giudici permanenti, ad ottenere la certezza morale intorno al fatto che è materia dell'imputazione penale*. Il punto di partenza della riflessione del professore era la considerazione che fosse il criterio della «certezza morale» a meglio garantire la valutazione delle prove: tale principio comportava – secondo il professore torinese – che non si chiedesse al giudice quali fossero stati gli elementi che avevano determinato la sua convinzione ma se fosse convinto. Tale tipo di determinazione da parte di chi giudica non ammetteva – secondo il Canonico - «convinzioni imperfette: o la convinzione esiste, e conviene condannare; o la convinzione non si produce e conviene assolvere». Nel caso in cui il giudizio fosse stato affidato ai giurati e basato sul principio della certezza morale «ogni maniera di appello diventa assolutamente inammissibile»; poiché, secondo il professore, tale tipo di garanzia poteva essere invece molto utile nel caso in cui il giudizio fosse affidato a giudici permanenti ma, al contrario, le parti vi avrebbero implicitamente rinunciato qualora si fosse adottato il sistema della giuria, nel quale, «stante la larga facoltà di ricasazione alle medesime concessa, si dee presumere che i giudici formanti il giurì siano dall'una e dall'altra parte liberamente consentiti». Tale convinzione si fondava sull'idea che l'appello non consistesse in una revisione del primo giudicato ma in un

⁹⁶ *Ivi*, p. 9.

⁹⁷ CANONICO, *Lezione introduttiva al corso elementare...*, 1862 cit., p. 21-22.

⁹⁸ Il tema scelto era, in particolare, *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali. Se ne studino le attuali condizioni e se ne additino i miglioramenti e le riforme, che senza menomarne il concetto politico e liberale, garantiscano la imparziale ed illuminata applicazione della giustizia*. In quell'occasione la Commissione incaricata della discussione della tesi elaborò deliberò: «1. Di proporre al Congresso che si apra la discussione sul progetto di legge del Ministro Guardasigilli presentato alla Camera elettiva. 2. Di proporre al Congresso che esprima un voto formale affinché qualunque sia per essere la riforma che sarà accolta dal potere legislativo, venga abolito il riassunto presidenziale. 3. Di proporre al Congresso che il verdetto dei giurati per la condanna richieda, anziché la semplice maggioranza di sette voti, quella di due terzi.». L'ordine del giorno elaborato dalla Commissione non venne, però, sottoposto alla discussione del Congresso e quindi non venne elaborato un progetto in proposito.

nuovo esame dei fatti e della conseguente ‘impressione’ che gli stessi fatti avrebbero prodotto su giudici diversi⁹⁹.

Al contrario, il sistema di quella che il professore definiva certezza legale avrebbe comportato che si sostituisse alla convinzione pratica e concreta del singolo giudice la convinzione astratta e torica del legislatore, il quale avrebbe vincolato ad un suo previo apprezzamento teorico il giudice. Il compito di quest’ultimo si sarebbe così ridotto a «ragguagliare colle disposizioni della legge i fatti relativi alla materia dell’imputazione ed i mezzi per cui quei fatti giunsero alla sua conoscenza» e avrebbe pertanto pronunciato una sentenza di condanna o di assoluzione a seconda che esistessero o meno nel caso concreto le condizioni richieste dalla legge perché l’accusa fosse ritenuta fondata¹⁰⁰. Tancredi Canonico riteneva che il sistema della ‘certezza legale’ fosse stato, in passato, un utile argine all’arbitrio dei giudici ma che, col tempo, rischiasse di trasformarsi in una «teoria morta, intricata, pesante», col rischio che i giudizi penali si allontanassero sempre di più dalla «semplice e schietta verità delle cose»¹⁰¹. Probabilmente il principio della certezza morale meglio si confaceva alle convinzioni, anche religiose, di Tancredi Canonico: nella società che egli immaginava potesse rinascere informata ai principi cristiani, il miglior giudizio possibile era quello offerto dalla convinzione che si produceva nell’animo del giudice, anch’egli formato e improntato ai principi del Vangelo.

Una volta affermata la superiorità del criterio di quella che Tancredi Canonico definiva ‘intima convinzione’ sul principio della certezza legale, come sistema di valutazione delle prove, il professore torinese si chiedeva: «se veramente, ammesso il criterio dell’intima convinzione, sia l’istituzione dei giurati quella che meglio risponde allo scopo del giudizio penale» e dedicava un intero paragrafo alla disamina di tale questione. Per introdurre il problema egli si preoccupava di chiarire ai suoi studenti come e in quale misura l’elemento della giuria fosse presente nel sistema giudiziario italiano, allora regolato dal codice di procedura penale del 26 novembre 1865 e dal Regio Decreto sull’ordinamento giudiziario del 6 dicembre dello stesso anno. Nello scritto del 1872 *La giuria in Italia* di Giulio Crivellari¹⁰² - coevo quindi alle memorie delle lezioni del professore Canonico - si affermava come: «qualunque violazione della legge penale costitui[sse] un reato, il quale è crimine se viene punito con pene criminali, delitto se con pene correzionali, contravvenzione, se con pene di

⁹⁹ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...* 1871 cit., pp. 214-215.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 216.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 219.

¹⁰² Giulio Crivellari ricopriva allora la carica di procuratore del re e fu poi anche segretario generale del Secondo Congresso Giuridico.

polizia»¹⁰³. Il giudizio sui crimini era affidato alle Corti d'Assise, le quali erano composte di giudici permanenti e di giurati: i giudici permanenti erano un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'Appello e due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo dove si teneva la Corte d'Assise e veniva aggiunto, in caso di necessità (come supplente) un altro giudice del medesimo tribunale, designati tutti per decreto reale in principio di ciascun anno. La procedura per la scelta dei giurati era regolata dal Regio Decreto del 6 dicembre 1865.¹⁰⁴ Ai giurati non era affidato solo il giudizio dei crimini innanzi alle Corti d'Assise ma anche i giudizi connotati da un'indole politica ovvero le offese alla Sacra Persona del Re, gli attentati all'esercizio dei diritti politici, gli abusi dei ministri dei Culti nell'esercizio delle loro funzioni e i reati di stampa, ai quali si applicava ancora l'editto del 26 marzo 1848, dal quale era partita – per i soli reati di stampa – la realizzazione nel Regno di Sardegna della giuria popolare.¹⁰⁵

Le caratteristiche fondamentali dell'istituzione della giuria venivano efficacemente riassunte da Tancredi Canonico con le seguenti parole:

“ogni cittadino possa partecipare, entro certi confini, all'esercizio del potere giudiziario: che i giudici si mutino ad ogni processo: che, per via di esclusioni o ricusazioni, si venga ad avere fondato motivo di credere che i giurati sedenti in ciascun giudizio raccolgono in sé condizioni sufficienti di moralità e capacità e che in essi implicitamente consentano sì l'accusatore che il reo.”¹⁰⁶

¹⁰³ GIULIO CRIVELLARI, *La giuria in Italia*, Mantova, Stabilimento tipografico Eredi Segna, 1872, p. 65.

¹⁰⁴ In ciascun comune si preparava una lista di tutti gli elettori politici dai trenta ai settant'anni che sapessero leggere e scrivere, ad eccezione di coloro cui ufficio fosse incompatibile con quello di giurato od i cui precedenti li rendessero indegni (ex art. 97 del Regio Decreto 6 dicembre 1865). Una commissione composta del sindaco e di due consiglieri rivedeva annualmente tali liste, in modo da eliminare coloro che avessero perduto l'idoneità ed aggiungervi chi l'avesse acquistata. Il sotto-prefetto si pronunciava quindi sui reclami eventualmente fatti (salvo il ricorso dei reclamanti alla Corte d'Appello) ed approvava definitivamente le liste generali di ciascun Comune. Il prefetto formava da queste liste una sola lista generale alfabetica di tutti i giurati, la quale veniva ridotta al giusto numero dei giurati annuali designato dalla legge per ciascun circolo, attraverso l'esclusione delle persone in eccesso operata per metà da una commissione scelta dal consiglio provinciale e per metà dallo stesso prefetto. Veniva altresì formata una lista di giurati supplenti, la quale era trasmessa ai presidenti dei tribunali civili e correzionali. Proprio da queste liste annuali così ridotte, dieci giorni prima dell'apertura della Corte d'Assise, il presidente del tribunale civile e correzionale estraeva in pubblica udienza trenta nomi dalla lista dei giurati ordinari e dieci da quella dei supplenti: così venivano scelte le persone che dovevano prestare servizio in quella determinata sessione (ex artt. 85 e 86 del Regio Decreto 6 dicembre 1865. Ventiquattr'ore prima dell'udienza, il presidente della Corte d'assise doveva far comunicare al pubblico ministero ed all'accusato l'elenco completo dei giurati ordinari e supplenti così estratti. Quindi, nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, dopo aver avuto il numero completo di trenta giurati, ordinari o supplenti, il presidente, a porte chiuse ed in presenza del pubblico ministero e dell'accusato assistito dal suo difensore, estraeva a sorte i giurati necessari per il singolo giudizio. Al pubblico ministero ed all'accusato spettava, al momento dell'estrazione del nome dall'urna, il medesimo diritto di ricusazione non motivata. Al pubblico ministero era però concessa la precedenza nel dichiarare se ricusasse il singolo giurato o meno. (In proposito si rimanda a CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale* ... 1871 cit., pp. 160-162).

¹⁰⁵ CRIVELLARI, *La giuria* ..., 1872 cit., p. 5.

¹⁰⁶ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale* ..., 1871 cit., p. 222.

Il professore si preoccupava poi di individuare quali fossero i difetti lamentati da coloro che erano contrari al sistema della giuria: a suo avviso il maggior difetto individuato era quello per cui – affidando il giudizio ai giurati – si assegnava tale incarico a persone non necessariamente dotate di conoscenze giuridiche, le quali potevano essere influenzate «dalla vivace eloquenza della difesa, o dal prestigio del pubblico ministero, o dall'autorità del presidente che dirige e riassume il giudizio».

Per contrastare tali critiche, il professore ribadiva ancora una volta, come il giurato – per valutare «l'imputabilità morale» di un reato – non dovesse affidarsi alla ragione ma al suo 'intimo sentimento' e che per fare questo fosse sufficiente il grado di cultura e di formazione necessario per comprendere «la natura dei fatti e delle circostanze in presenza di cui quell'intimo sentimento si produce». Di opinione contraria era Giuseppe Pisanelli, la lettura della cui opera lo stesso Canonico suggeriva ai suoi studenti: il giurista meridionale, già esule a Torino, si stupiva del fatto che per «l'arte di ricercare il vero, a traverso la nebbia di che lo velano le passioni degli uomini ed i laccioli che gli tendono i privati interessi» non si reputassero necessari studi approfonditi, quando, invece, anche per il più umile mestiere era previsto un tirocinio.¹⁰⁷ A questo tipo di critica il Canonico rispondeva che coloro che non avevano una specifica preparazione e formazione giuridica avrebbero garantito un giudizio scevro dalla preoccupazione dello studio della dottrina e non influenzato dall'abitudine.¹⁰⁸ Proprio la convinzione che il prodursi della 'intima convinzione' nell'animo del giudice fosse la migliore garanzia per la ricerca della verità, portava il Canonico ad affermare di preferire la «freschezza la verginità dell'impressione prodotta dai fatti nell'intima sua coscienza» piuttosto che la discussione e il ragionamento di una persona con conoscenze in ambito giuridico. Non solo, il professore si preoccupava di aggiungere come gli elementi di temporaneità e novità dell'incarico e la coscienza della responsabilità del compito loro affidato fossero uno stimolo per l'attenzione e la diligenza dei giurati. Il professore riteneva inoltre che il fatto che non si conoscesse fino all'ultimo l'identità dei giurati fosse un ottimo deterrente per la corruzione.

La critica che Tancredi Canonico reputava più fondata al sistema dei giurati era quella secondo cui: «l'indole delle imputazioni e la corrente dell'opinione rendono talvolta meno imparziali le deliberazioni dei giurati, specialmente nei delitti che hanno per movente le passioni politiche»¹⁰⁹. Il professore riteneva, però, che anche i giudici permanenti potessero

¹⁰⁷ GIUSEPPE PISANELLI, *Dell'istituzione dei giurati*, Torino, Stamperia dell'Unione tipografico editrice, 1856, p. 171.

¹⁰⁸ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...*, 1871 cit., p. 224.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 225.

subire indebite influenze politiche poiché tale difetto dipendeva dalla generale «infermità della umana natura» e rispondeva in questo modo alle osservazioni dei critici.

Il professore riteneva quindi che, sì, ci potesse essere qualche difetto nell'attuazione del sistema della giuria ma che il principio su cui si basava andasse difeso: in tal modo si permetteva, infatti, ai cittadini dotati dei necessari requisiti di moralità e capacità, la partecipazione al potere giudiziario penale e si promuoveva la loro educazione al rispetto delle leggi e alla compartecipazione all'interesse pubblico. Le garanzie di libertà e giustizia del giudizio dei giurati erano offerte – secondo il professore Canonico - dalla loro 'origine popolare' e dalla possibilità assicurata sia all'accusato sia al pubblico ministero di procedere alle ricusazioni ritenute necessarie.

Tancredi Canonico si preoccupava quindi di additare le possibili riforme che avrebbero perfezionato il sistema dei giurati¹¹⁰. *In primis* egli sosteneva la «esclusione assoluta del giurì del giudizio d'accusa» poiché pensava che le stesse considerazioni che ne suggerivano la presenza per il giudizio definitivo portavano, invece, a ritenere inadatti i giurati a valutare l'ammissibilità dell'accusa. Infatti in questo caso il compito loro richiesto sarebbe stato non quello di valutare la colpevolezza o l'innocenza dell'accusato, ma quello di valutare se fosse fondata la prova dell'accusa. Per fare questo era necessario «uno sguardo sperimentato, una finezza di criterio pratico, che non si può acquistare se non dopo molti anni di esercizio» in magistratura, poiché era indispensabile valutare molteplici indizi, presunzioni e materiali di prova raccolti¹¹¹.

In secondo luogo, il professore pensava che fosse necessario formare le liste dei giurati in maniera tale che venissero assicurate condizioni sufficienti di dirittura morale e uno standard di cultura tale da permettere di «afferrare nel vero suo valore, non pure i fatti e le loro circostanze, ma ancora ciò che può eccedere il mero fatto e che pur non sia dal medesimo

¹¹⁰ Nello stesso periodo il professore organizzava, insieme a Federico Sclopis ed altri studiosi, il secondo Congresso giuridico italiano: come sottolineato sopra, il conte Sclopis aveva consigliato il giovane Tancredi Canonico nel momento in cui questi si apprestava a compiere un viaggio di istruzione dopo aver ottenuto l'aggregazione alla Facoltà giuridica e – quasi vent'anni dopo – la collaborazione fra i due studiosi continuava. Tancredi Canonico affiancava così all'attività didattica l'attività di ricerca sviluppata nella comunità scientifica locale e nazionale: in particolare il carteggio intercorso fra Federico Sclopis e Tancredi Canonico – conservato presso l'Accademia delle Scienze di Torino – ci mostra una stretta collaborazione fra i due studiosi. In preparazione di tale Congresso si pensava di proporre alla discussione dei membri proprio il tema *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali. Se ne studino le attuali condizioni e se ne additino i miglioramenti e le riforme, che senza menomarne il concetto politico e liberale, garantiscano la imparziale ed illuminata applicazione della giustizia*. Il Congresso si tenne poi solo nel 1880 e i temi trattati furono differenti ma si può ipotizzare che, se fosse stato discusso il tema sui giurati, Canonico avrebbe riproposto quanto aveva affermato nelle memorie delle sue lezioni.

¹¹¹ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...*, 1871 cit., pp. 227-228.

separabile». A questo proposito egli pensava che si potesse eventualmente rivedere la prassi di basarsi sulle liste elettorali per la scelta dei giurati¹¹².

In conclusione, egli auspicava che si sottoponessero al giudizio dei giurati tutti i reati, con l'unica eccezione delle «trasgressioni di polizia» ovvero le contravvenzioni le quali, non arrecando un'offesa grave alla pubblica sicurezza, non richiedevano quelle garanzie che «il pubblico interesse richiede quando si tratta di veri reati».¹¹³

La risposta al quesito che il professore si era posto in apertura del paragrafo, ovvero “se sia l'istituzione dei giurati quella che meglio risponde allo scopo del giudizio penale”, era pienamente positiva. Così come egli riteneva che il principio della certezza morale fosse da preferire a quello della certezza legale, e quindi che il miglior giudizio possibile fosse quello offerto dalla convinzione che si produceva nell'animo del giudice – supponendo che fosse formato e improntato ai principi cristiani – allo stesso si può immaginare che il professore approvasse la partecipazione dei cittadini al giudizio penale poiché, come accennato sopra, questo permetteva loro di «allarga[re] la cerchia abituale delle loro riflessioni, li educa al sentimento del giusto, al rispetto delle leggi, all'interesse della pubblica cosa». Tancredi Canonico, sulla base delle sue convinzioni religiose, non poteva non vedere con favore una partecipazione ‘dal basso’ al potere giudiziario in ambito penale, che ben si inseriva nella società che lui immaginava rigenerata dal risveglio della coscienza cristiana e dalla sua diffusione in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

Più di vent'anni dopo, quando ormai Canonico ricopriva da tempo la carica di senatore, egli ricordava come:

“nella mia giovinezza ero entusiasta di questa istituzione, perché mi sorrideva l'idea che tutti i cittadini potessero partecipare all'esercizio del potere giudiziario, e che giudice dei perturbatori della pubblica sicurezza fosse la pubblica coscienza» e aggiungeva che la sua fede nell'istituzione dei giurati era rimasta immutata fintanto che «era rimasto nella regione degli studi astratti e del pubblico insegnamento.»¹¹⁴

Il Canonico aggiungeva, però, che il ventennale servizio come magistrato lo avesse portato non a mettere in dubbio la bontà del principio dell'istituzione della giuria ma a maturare alcuni dubbi sull'applicazione pratica che ne era stata data sino ad allora. Egli

¹¹² In proposito egli ricordava l'esempio di Malta dove «si decise di formare «due liste distinte, l'una da cui si estraggono i giurati, l'altra da cui si estraggono i giurati-capi; formata quest'ultima dai nomi di coloro, che già più volte compierono l'ufficio di giurati ordinari» (*Ivi*, p. 228).

¹¹³ CANONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale ...*, 1871 cit., p. 229.

¹¹⁴ TANCREDI CANONICO, *Urgenza di riformare la legge sui giurati, 18 gennaio 1899*, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1899, pp. 5-6.

sottolineava come, all'entusiasmo iniziale, fosse andata sostituendosi una certa stanchezza e indifferenza generale, al punto che chi poteva esimersi dal compito di giurato lo faceva ben volentieri. In particolare egli sottolineava come nelle province ove si erano maggiormente sviluppate le 'società criminose' – possiamo immaginare che intendesse il Sud d'Italia – fosse invalsa la prassi di insultare e minacciare i giurati e questo comportava frequenti domande di rimessione di una causa da una Corte d'Assise ad un'altra. Il Canonico portava in proposito all'attenzione dei senatori la sua esperienza personale:

“tutte le cause di rimessione passano per le mie mani: e quindi posso dire con tutta verità (e con dolore lo dico) che vi sono località in Italia dove non è più possibile che funzioni la giuria.”¹¹⁵

Le parole del senatore Canonico sembrano rispecchiare la successiva storia italiana quando affermava che

“tutti si esaltano per l'esercizio delle pubbliche funzioni finché queste si considerano come un diritto e talvolta come una fonte di vantaggi. Ma l'indolenza comincia non appena altri si accorge che esse sono un dovere e un peso [...] che solo l'amore di patria operoso può rendere leggeri». ¹¹⁶

Proprio per queste ragioni Tancredi Canonico riteneva che la soluzione ai problemi, anche quelli relativi alla giuria, non fosse l'abolizione dell'istituto, ma un cambiamento delle persone che vigilavano sulla sua attuazione perché

“la guarentigia della vera libertà e della giustizia non sta nelle leggi e nelle istituzioni; sta nella virtù e nella solerzia di chi deve attuarle.”¹¹⁷

Ancora una volta la riflessione di Tancredi Canonico, sia giuridica sia politica, metteva così al centro la persona nella sua individualità, partendo dalla convinzione che un miglioramento delle singole persone fosse indispensabile per un'evoluzione complessiva della società.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 11.

¹¹⁶ *Ivi*, p. 12.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 11.